Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 132 del 15 maggio 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 maggio 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 23

Ordinanze del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

(*Art.* 3-bis *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *aggiunto dalla legge di conversione* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINANZA 13 marzo 1981, n. **157.**

Integrazione delle commissioni per la selezione del materiale da alienare.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 123 in data 8 febbraio 1981 con cui sono state costituite, presso le prefetture nelle cui sedi esistono centri di raccolta di materiale vario destinato alle popolazioni terremotate, commissioni con il compito di selezionare quella parte di materiale non utilizzabile e che, pertanto, si rende opportuno alienare;

Considerato di dovere integrare dette commissioni con un rappresentante della locale associazione della stampa;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Le commissioni di cui in premessa sono integrate da un componente designato dalla locale associazione della stampa.

I signori prefetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, addì 13 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2718)

ORDINANZA 15 marzo 1981, n. **158.**

Verifiche tecniche ed amministrative su impegni di spesa sul fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto che i molteplici interventi di questo commissariato e soprattutto quelli attinenti ai lavori pubblici di somma urgenza, eseguiti dai sindaci dei comuni delle regioni Campania e Basilicata, richiedono adeguate verifiche tecniche ed amministrative, anche al fine di porre i prefetti in condizioni di accreditare ai comuni, nel corso dei lavori o ad ultimazione degli stessi, i fondi occorrenti;

Ritenuto che per le verifiche, relativamente a detti interventi, comunque effettuati, appare opportuno utilizzare idoneo personale e conferire ai prefetti delle province interessate l'incarico di coordinare le operazioni e gli eventuali possibili approfondimenti nonché l'incarico di utilizzare altro personale idoneo comunque disponibile nell'ambito delle rispettive province;

Con i poteri che gli derivano dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, e segnatamente dall'art. 1 ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione;

Dispone:

1) Gli interventi comunque effettuati, comportanti impegni di spesa a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, formeranno oggetto di apposite verifiche tecniche ed amministrative allo scopo di assicurarne il corretto e sollecito perfezionamento e la conseguente rendicontazione.

2) Ai fini di cui al punto precedente, è costituito presso questo commissariato apposito ufficio, a carattere ispettivo-consultivo, composto da personale tecnico degli uffici tecnici erariali e ripartito in « gruppi tecnici », coordinati dall'ingegnere Benedetto Lembo e, in sede provinciale, dai dirigenti dei rispettivi uffici tecnici erariali, che opereranno nelle province delle regioni Basilicata e Campania ai sensi della presente ordinanza e secondo le direttive che saranno loro impartite dai Prefetti delle rispettive sedi.

I gruppi tecnici indicati al punto precedente esamineranno le pratiche relative agli interventi di cui trattasi al fine di verificarne gli aspetti tecnici e amministrativi, per farne integrare la documentazione tecnico-economica occorrente per la corretta e sollecita conclusione e per la rendicontazione delle relative spese a carico dei fondi erariali.

I gruppi tecnici di cui trattasi riferiranno ai prefetti sulle singole pratiche verificate e prospetteranno le relative conclusioni ed eventuali suggerimenti dopo aver sentito gli uffici del genio civile competenti, anche al fine di accertare se i medesimi lavori sono stati eseguiti dalla Regione, nonché dopo avere esperito opportuni accertamenti per acclarare se gli stessi siano stati eseguiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'Esercito, dalle Forze armate straniere, da gruppi volontari autosufficienti o da colonne autosufficienti inviate in loco da regioni, province, comuni, società, aziende ed enti vari.

3) I signori prefetti, in aggiunta a quello di cui ai punti precedenti, per le verifiche nei settori a carattere amministrativo e contabile, utilizzeranno personale delle prefetture, quello che potrà essere posto a loro disposizione da questo commissariato e quello che, in relazione alle necessità, risultasse possibile reperire presso gli uffici statali, regionali, provinciali, comunali, delle comunità montane e di altri enti o istituti pubblici, nell'ambito delle rispettive province.

Allo scopo i signori prefetti sono delegati ad assumere ogni possibile iniziativa ed adottare i conseguenti provvedimenti, evitando tuttavia di utilizzare, se non in qualche caso eccezionale, il personale docente e non docente della scuola al fine di non rendere ulteriormente difficile la ripresa dell'attività scolastica.

4) In linea di massima, nelle verifiche sarà valutata l'opportunità di considerare distintamente i più importanti campi:

interventi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010: demolizioni, asportazioni di macerie, ripristino viabilità e servizi pubblici, sgombero frane ed altri interventi;

interventi per esigenze varie ivi comprese quelli di primo intervento per la sistemazione delle tende, delle roulottes, di altri ricoveri provvisori, di prefabbricati ivi compresi quelli mobili;

interventi per riparazione alle abitazioni non gravemente danneggiate ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive modifiche ed integrazioni;

interventi per riparazione agli edifici ove operano aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche;

interventi per altri singoli settori.

5) Le verifiche dovranno essere caratterizzate, nei limiti del possibile, da spirito di consulenza e collaborazione al fine di fornire agli amministratori ogni utile chiarimento sulle procedure da osservare per la regolare ed uniforme rendicontazione delle spese.

Il personale incaricato estenderà gli accertamenti a tutti gli aspetti che potrà considerare ed approfondire, indipendentemente dalla competenza degli uffici di propria provenienza.

Per quel che concerne la documentazione attinente agli interventi di somma urgenza, per i singoli lavori sarà richiesta in linea di massima l'acquisizione del verbale di somma urgenza redatto dal sindaco, nonché della relativa perizia approvata dal sindaco ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e della relativa contabilità tenuta ai sensi degli articoli 75 e seguenti del citato regio decreto n. 350/1895.

Nei casi in cui i lavori consistano in demolizioni, la documentazione dovrà comprendere la formale ordinanza o l'attestazione del sindaco che le singoli demolizioni sono state disposte per superare motivi di concreto pericolo per l'incolumità pubblica e privata.

6) I signori prefetti, per i lavori di somma urgenza eseguiti dai comuni a seguito di delega concessa dal commissario, possono, anche nelle more delle verifiche tecniche innanzi indicate, erogare ai sindaci acconti che consentono la scorrevolezza degli interventi, utilizzando i fondi all'uopo accreditati.

Per i lavori, invece, che sono stati eseguiti o che sono in corso di esecuzione in mancanza di delega, i prefetti potranno consentire la sanatoria, e, quindi, erogare acconti, solo dopo che i predetti gruppi di tecnici avranno favorevolmente espletato le opportune verifiche.

Gli stessi prefetti, a conclusione delle verifiche di cui innanzi, rimetteranno, a saldo, ai sindaci, per la liquidazione alle imprese aggiudicatarie, i fondi nella misura risultata documentata ed ammissibile.

7) I gruppi tecnici di cui al punto 2) vengono per ora costituiti come segue, con facoltà, tuttavia, per i coordinatori di modificarne, dandone comunicazione a questo commissariato, la composizione in relazione alle esigenze dei servizi nelle singole province:

Salerno:

ing. Napolitano Luigi (capo gruppo), geom. Ricci Renato, geom. Palma Vincenzo, geom. Tella Paolo, geom. Ferraro Giuseppe.

Avellino:

ing. Pini Renzo (capo gruppo), geom. Navas Gaetano, geom. Bortolotti Sante, geom. Risso Cesare, geom. Gullo Giovanbattista.

Caserta:

ing. Ceccherini Paolo (capo gruppo), geom. Fiorentino Antonio, geom. Gatto Vincenzo, geom. Pesce Angelo.

Benevento:

ing. Gabrielli Antonio (capo gruppo), geom. Della Volpe Emanuele, geom. De Feo Giancarlo.

Potenza:

ing. Gerbino Ippazio (capo gruppo), ing. Di Tardo Mario, geom. Marra Pietro, geom. Casteldo Gennaro.

Matera:

ing. Rampulla Sebastiano (capo gruppo), geom. Lodigiani Agostino, geom. Cappella Aldo.

8) La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, addì 15 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2719)

ORDINANZA 14 marzo 1981, n. **159**.

Approvazione delle prescrizioni tecniche per le opere di urbanizzazione primaria dei prefabbricati mobili.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerato che in numerosi comuni delle zone colpite dai terremoti del novembre 1980 è possibile provvedere al ricovero delle popolazioni sinistrate mediante l'installazione di prefabbricati mobili, del tipo detto «container»;

che le aree di impianto di detti prefabbricati dovranno essere urbanizzate;

che a tale scopo appare opportuno incaricare i comuni, i quali procederanno alla realizzazione di tali opere secondo le prescrizioni tecniche allegate sotto la lettera *A*;

che per la rapidità dell'esecuzione, a cura dei comuni, appare opportuno dare norme semplificative delle procedure determinando l'intervento finanziario del commissario straordinario del Governo nel conferimento di una somma forfettaria, valutata in ragione di L. 500.000 (cinquecentomila) per prefabbricato e demandando agli uffici speciali regionali l'alta vigilanza sulla regolarità dell'esecuzione, salva la determinazione definitiva della spesa sulla base della contabilità finale approvata dai comuni ed i risultati della collaudazione disposta dal commissario straordinario del Governo;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le prescrizioni tecniche cui dovranno attenersi i comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei prefabbricati mobili, del tipo detto «container», allegate alla presente ordinanza sotto la lettera *A*.

Art. 2.

Dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria dei prefabbricati di cui al precedente articolo uno sono incaricati i comuni e l'intervento del commissario straordinario del Governo è limitato al conferimento dei mezzi finanziari sull'occorrente spesa, calcolata in via presuntiva e forfettaria in ragione di L. 500.000 (cinquecentomila) per prefabbricato installato, per agglomerati non superiore a trenta unità prefabbricate.

Alla determinazione della spesa effettiva sarà provveduto sulla base della contabilità finale dei lavori approvata dai comuni e della collaudazione disposta dal commissario straordinario del Governo.

Art. 3.

Gli uffici speciali regionali esercitano l'alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori ed i capi degli uffici tecnici vistano i certificati di acconto rilasciati dai comuni.

Art. 4.

All'erogazione dell'occorrente spesa si provvede a mezzo delle prefetture competenti.

Napoli, addì 14 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2720)

ORDINANZA 16 marzo 1981, n. **160**.

Fissazione del compenso ai segretari comunali con incarico di reggenza nei comuni della Campania e della Basilicata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso che il Ministero dell'interno, per far fronte alle esigenze determinate dal sisma del 23 novembre 1980 ha conferito incarichi di reggenza, per le segreterie comunali delle province interessate dagli eventi sismici, a segretari comunali in servizio in altre province;

Considerato che l'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, stabilisce che al segretario comunale al quale sia conferita la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante è assegnato, oltre al trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non inferiore alla metà dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede;

Considerato, altresì, che l'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 57, dispone che il suddetto compenso mensile esclude il trattamento di missione;

Ritenuto, sia per consentire una più equa retribuzione dei segretari comunali chiamati a prestare servizio nei comuni suddetti, sia per evitare una evidente sperequazione tra essi ed i funzionari appartenenti alle varie amministrazioni dello Stato, del pari chiamati a prestare servizio nelle zone della Campania e della Basilicata interessate dal sisma, che occorra attribuire ai segretari comunali medesimi, oltre all'indennità di reggenza in atto prevista, anche un compenso perequativo pari alla differenza tra l'indennità di reggenza spettante e il previsto trattamento per il personale in atto comandato in missione, cui compete l'indennità prevista dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Viste le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge ed in virtù dei poteri eccezionali conferitigli;

Dispone:

Ai segretari comunali in premessa indicati ai quali è stato conferito incarico di reggenza nei comuni delle regioni Campania e Basilicata, per le esigenze connesse al sisma del novembre 1980, viene atribuito un compenso perequativo pari alla differenza tra l'indennità di reggenza spettante e il trattamento previsto per il personale in atto comandato in missione cui compete l'indennità prevista dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1980, n. 875.

La relativa spesa sarà imputata sui fondi a disposizione di questo commissariato.

Napoli, addì 16 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2721)

ORDINANZA 20 marzo 1981, n. **162.**

Estensione ai comuni terremotati della regione Puglia dell'operatività di ordinanze commissariali precedentemente emanate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato:

che al fine di fronteggiare la grave situazione determinatasi nelle regioni Campania e Basilicata a seguito dei noti eventi sismici del 23 novembre 1980, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, sono state disposte, mediante ordinanze, provvidenze in favore delle popolazioni terremotate;

che all'ultimo capoverso del sesto comma dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 776/80 veniva precisato che con successivo decreto sarebbero stati indicati anche i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia;

che il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, nell'individuare ed elencare i comuni gravemente o particolarmente danneggiati, ha incluso anche n. 11 comuni della provincia di Foggia: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio di Sauri, Celle di San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Panni e Rocchetta Sant'Antonio;

che si rende, pertanto, necessario estendere anche a questi le provvidenze già concesse ai comuni delle regioni Basilicata e Campania;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Visto il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19;

Ritenuto di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

Dispone:

Sono estese alla regione Puglia, limitatamente alle popolazioni degli undici comuni della provincia di Foggia in premessa indicati, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze:

n. 5 in data 28 novembre 1980, n. 94 in data 17 gennaio 1981 e n. 151 in data 9 marzo 1981, aventi per oggetto: Incarico ai sindaci - Accertamento staticità edifici pubblici - Compensi;

n. 10 in data 30 novembre 1980, avente per oggetto: Provveditorati OO.PP. - Reclutamento personale;

n 17 in data 3 dicembre 1980, avente per oggetto: Cassa Mezzogiorno - Ripristino acquedotti;

n. 15 in data 3 dicembre 1980, n. 29 in data 7 dicembre 1980 e n. 38 in data 12 dicembre 1980, aventi per oggetto: Accertamenti tecnici - Modelli di scheda - Compenso dovuto ai tecnici;

n. 20 in data 4 dicembre 1980, avente per oggetto: Divieto rilascio interviste o comunicati;

n. 24 in data 5 dicembre 1980, avente per oggetto: I.A.C.P. Verifiche condizioni staticità immobili;

n. 52 in data 17 dicembre 1980, avente per oggetto: Edifici scolastici - Problemi igienici;

n. 59 in data 20 dicembre 1980, avente per oggetto: Ticket per medicinali - Esenzione;

n. 63 in data 25 dicembre 1980 e n. 81 in data 12 gennaio 1981, aventi per oggetto: Contributo perdita masserizie e mezzi di circolazione;

n. 71 in data 30 dicembre 1980, avente per oggetto: Trasporto case prefabbricate;

n. 80 in data 6 gennaio 1981, n. 90 in data 12 gennaio 1981, n. 92 in data 15 gennaio 1981, n. 103 in data 22 gennaio 1981, n. 107 in data 27 gennaio 1981, n. 114 in data 3 febbraio 1981, n. 139 in data 20 febbraio 1981, n. 140 in data 21 febbraio 1981 e n. 144 in data 2 marzo 1981, aventi per oggetto: Contributi per la riattazione di immobili lievemente danneggiati;

n. 82 in data 12 gennaio 1981, n. 101 in data 26 gennaio 1981 e n 156 in data 12 marzo 1981, aventi per oggetto: Amministratori enti locali - Insegnanti precari - Aspettativa;

n. 84 in data 11 gennaio 1981, avente per oggetto: Contributi in favore imprese artigiane;

n. 85 in data 12 gennaio 1981 e n. 145 in data 3 marzo 1981, aventi per oggetto: Alloggi I.A.C.P. e privati non utilizzati Compenso ai componenti delle commissioni assegnazione alloggi;

n. 87 in data 12 gennaio 1981, avente per oggetto: Verifica condizioni fabbricati danneggiati - Responsabilità;

n. 89 in data 12 gennaio 1981 e n. 136 in data 18 febbraio 1981, aventi per oggetto: Contributo sistemazione alloggiativa autonoma - Coabitazione;

n. 95 in data 17 gennaio 1981, avente per oggetto: Costituzione servizio coordinamento geologico;

n. 99 in data 17 gennaio 1981 e n. 111 in data 29 gennaio 1981, aventi per oggetto: Amm.ni prov.li e comunali delle regioni Campania e Basilicata - Autorizzazioni a contrarre nuovi mutui;

n. 102 in data 22 gennaio 1981, avente per oggetto: Interessi bancari - Disciplina;

n. 120 in data 5 febbraio 1981, avente per oggetto: Imprese artigiane - Esecuzione lavori;

n. 121 in data 9 febbraio 1981, avente per oggetto: Aziende ed istituti di credito - Finanziamenti;

n. 149 in data 7 gennaio 1981, avente per oggetto: Roulottes - Disciplina presa in carico;

n. 153 in data 12 marzo 1981, avente per oggetto: Delega prefetti - Compenso lavoro straordinario dipendenti comunali.

Per i comuni in premessa indicati i termini fissati con l'ordinanza n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni scadono improrogabilmente il 15 aprile 1981.

Napoli, addì 20 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2722)

ORDINANZA 18 marzo 1981, n. **163.**

Approvazione dei criteri e delle norme tecniche e procedurali per l'esecuzione dei lavori di riattazione di immobili lievemente danneggiati dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 con la quale sono stati approvati e resi esecutivi i criteri e le norme tecniche e procedurali per l'esecuzione, in deroga alla normativa ed in esenzione dei contributi e degli oneri previsti dalle leggi in vigore, dei lavori di riattazione dei fabbricati lievemente danneggiati a causa del sisma del 23 novembre 1980;

Vista:

l'ordinanza commissariale n. 90 del 12 gennaio 1981;
l'ordinanza commissariale n. 92 del 15 gennaio 1981;
l'ordinanza commissariale n. 103 del 22 gennaio 1981;
l'ordinanza commissariale n. 107 del 27 gennaio 1981
l'ordinanza commissariale n. 114 del 3 febbraio 1981;
l'ordinanza commissariale n. 139 del 20 febbraio 1981;
l'ordinanza commissariale n. 140 del 21 febbraio 1981;
l'ordinanza commissariale n. 143 del 2 marzo 1981;
l'ordinanza commissariale n. 146 del 3 marzo 1981.

Considerato che con tali successive ordinanze la disciplina della riattazione degli immobili lievemente danneggiati è stata modificata, per essere adeguata alle particolari esigenze di seguito manifestatesi e ne è stato esteso il campo di applicazione;

Ritenuto opportuno riportare in un apposito testo unico la particolare materia come risulta modificata dai provvedimenti summenzionati;

Dispone:

E' approvato e reso esecutivo il testo unico riportato nel notiziario n. 1, seconda edizione aggiornata al 5 marzo 1981, allegato al presente provvedimento, contenente le norme riguardanti i criteri e le norme tecniche e procedurali per l'esecuzione dei lavori di riattazione di immobili lievemente danneggiati a causa del sisma.

Napoli, addì 18 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(Omissis).

(2723)

ORDINANZA 23 marzo 1981, n. **165.**

Proroga al 15 aprile 1981 dei termini di presentazione delle istanze per contributi per la riattazione di immobili lesionati dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 144, in data 2 marzo 1981, con la quale è stato prorogato al 31 marzo 1981 il termine entro il quale può essere proposta l'istanza di contributo per la riattazione degli immobili lesionati dal sisma del 23 novembre 1980, ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, 92 del 15 gennaio 1981 e 139 del 20 febbraio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni; le istanze qui pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati dal sisma, con le quali viene prospettata la necessità di prorogare ulteriormente detto termine al fine di consentire ai tecnici incaricati di portare a termine le perizie;

Ravvisata la necessità di accogliere la richiesta;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il termine entro il quale, ai sensi delle ordinanze n. 80 del 6 gennaio 1981, n. 92 del 15 gennaio 1981 e n. 139 del 20 febbraio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere avanzata istanza di contributo per la riattazione degli immobili lesionati in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 1981.

Le istanza di che trattasi dovranno pervenire ai competenti uffici, con la relativa documentazione, improrogabilmente entro il 15 aprile 1981.

Napoli, addì 23 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2724)

ORDINANZA 23 marzo 1981, n. **169.**

Esonero della richiesta del benestare franco valuta per l'importazione di merci a titolo gratuito.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956 che prescrive il benestare bancario per lo sdoganamento delle merci provenienti dall'estero;

Considerato che la presentazione del benestare bancario in caso di aiuti stranieri a favore delle popolazioni terremotate, non attivando alcun flusso valutario, introduce nel procedimento per lo sdoganamento una non utile formalità in contrasto con la rapidità con cui è necessario disporre della merce estera gratuitamente offerta;

Ritenuto che, nella maggior parte dei casi, gli enti ed i privati destinatari delle merci non conoscono la qualità ed il valore degli aiuti con l'ovvia conseguenza che risulta problematica, almeno quanto al suo ammontare, la richiesta del benestare bancario;

Ravvisata l'opportunità di prescindere dalla formalità di cui sopra trattandosi di operazioni ininfluenti ai fini valutari;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dal decreto-legge n. 776/80 ed in deroga al decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Dispone:

Per l'importazione di merci a titolo gratuito destinate ad enti, organizzazioni e privati, e previa autorizzazione del commissariato, l'amministrazione doganale, in deroga alla legge indicata in premessa, e esonerata dal richiedere il benestare franco valuta.

Napoli, addì 23 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2725)

ORDINANZA 26 marzo 1981, n. **173.**

Proroga al 30 aprile 1981 del termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza 18 dicembre 1980, n. 55.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980, con la quale sono state delegate al presidente della giunta regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura nonché agli interventi di cui al successivo art. 2 lettera *e*);

Visto il rapporto della predetta amministrazione regionale concernente lo stato di attuazione della delega, con il quale viene fatto presente che è necessario proseguire gli interventi per il definitivo superamento dell'emergenza ed assumere ulteriori iniziative per la ripresa delle aziende agricole delle zone terremotate;

Ritenuto che, per il conseguimento di tali finalità, è opportuno prorogare il termine di scadenza della delega, già fissato al 31 marzo 1981, disponendo nel contempo in favore della regione Campania l'accreditamento del fabbisogno finanziario necessario;

Sentita la regione interessata;

Dispone:

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980 è prorogato fino al 30 aprile 1981.

Per l'espletamento dell'attività viene accreditata alla regione Campania l'ulteriore somma di lire 10 miliardi, che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'ente, previo rilascio della bolletta d'incasso.

Il presidente della giunta regionale produrrà entro il 30 maggio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli sulla contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 26 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2726)

ORDINANZA 26 marzo 1981, n. **174.**

Proroga al 30 aprile 1981 del termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza 18 dicembre 1980, n. 56.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 56 in data 18 dicembre 1980, con la quale sono state delegate al presidente della giunta regionale della Basilicata le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura nonché agli interventi di cui al successivo art. 2, lettera *e*);

Visto il rapporto della predetta amministrazione regionale concernente lo stato di attuazione della delega, con il quale viene fatto presente che è necessario proseguire gli interventi per il definitivo superamento dell'emergenza ed assumere ulteriori iniziative per la ripresa delle aziende agricole delle zone terremotate;

Ritenuto che, per il conseguimento di tali finalità, è opportuno prorogare il termine di scadenza della delega, già fissato al 31 marzo 1981, disponendo nel contempo in favore della regione Basilicata l'accreditamento del fabbisogno finanziario necessario;

Sentita la regione interessata:

Dispone:

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 56 in data 18 dicembre 1980 è prorogato fino al 30 aprile 1981.

Per l'espletamento dell'attività viene accreditata alla regione Basilicata l'ulteriore somma di lire 3 miliardi, che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'ente, previo rilascio della bolletta d'incasso.

Il presidente della giunta regionale produrrà entro il 30 maggio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli sulla contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 26 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2727)

ORDINANZA 26 marzo 1981, n. 176.

Corresponsione del contributo mensile ai nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito del sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato:

che in conseguenza dei noti eventi sismici del 23 novembre 1980, che hanno colpito le regioni Basilicata e Campania, numerosi nuclei familiari rimasti senza tetto hanno trovato precaria sistemazione alloggiativa in alberghi, tende e roulottes;

che al fine di favorire il reperimento di una sistemazione stabile ed autonoma dei predetti nuclei familiari, in ossequio a quanto previsto alla lettera *c*) dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, è stata emanata l'ordinanza n. 89, del 12 gennaio 1981, con la quale si autorizzavano i sindaci ad erogare un contributo mensile alle famiglie che trovavano una autonoma sistemazione alloggiativa;

che, successivamente, poiché numerosi nuclei familiari, a causa della carenza di alloggi disponibili, specie nelle grandi città, avevano trovato una sistemazione autonoma in appartamenti presi in fitto o coabitando con altre unità familiari, veniva emanata l'ordinanza n. 136, in data 18 febbraio 1981, con la quale si estendeva il predetto contributo ripartendo, tra l'altro, l'ammontare di esso tra i nuclei familiari coabitanti in ragione della rispettiva quota di canone corrisposto;

che con decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 venivano inclusi tra i comuni gravemente danneggiati o particolarmente danneggiati anche numero 11 comuni della provincia di Foggia della regione Puglia;

che il prefetto della provincia di Foggia, con nota n. 566.20.2/Gab., in data 11 marzo 1981, ha chiesto l'estensione del predetto contributo alle popolazioni degli anzidetti 11 comuni;

che la richiesta appare legittima e meritevole di accoglimento;

Ritenuto, con l'occasione, di disciplinare in modo organico la materia;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19;

Ritenuto di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

I nuclei familiari, provenienti dai comuni delle regioni Basilicata e Campania e da quelli della provincia di Foggia elencati all'allegato *B* del decreto-legge n. 19/1981, rimasti senza tetto in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980, ove reperiscano una stabile sistemazione alloggiativa, in comuni facenti parte del territorio nazionale, hanno diritto alla corresponsione di un contributo mensile.

Il contributo va corrisposto dalla data dell'ordinanza di sgombero e, comunque, da data non antecedente al 1° gennaio 1981 e sino al 30 giugno 1981.

L'ammontare del contributo da erogare sarà pari a quello del canone di locazione o sublocazione effettivamente pagato e non potrà, in ogni caso superare la misura di L. 200.000 mensili per nucleo familiare.

Art. 2.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari rimasti senza tetto, l'incentivo va erogato a ciascuno di essi in ragione dell'ammontare della rispettiva quota di partecipazione al pagamento del canone di locazione o sub-locazione effettivamente corrisposto.

L'ammontare del contributo non potrà superare le L. 200.000 mensili per unità abitativa.

Ove l'ammontare del canone superi le L. 200.000 mensili, il contributo spettante a ciascun nucleo familiare sarà determinato avuto riguardo alla quota di canone corrisposto da ognuno di essi.

Art. 3.

L'erogazione del contributo cessa, anche in data antecedente al 30 giugno 1981, ove l'immobile occupato dai beneficiari alla data del 23 novembre 1980, sia riattato e dichiarato agibile.

Art. 4.

I sindaci dei comuni nei quali i nuclei familiari terremotati trovano una sistemazione alloggiativa autonoma, nei sensi sopra indicati, sono incaricati di corrispondere a questi ultimi l'incentivo mensile negli anzidetti limiti massimi, con imputazione sui fondi di questo commissariato, messi a loro disposizione dalle prefetture.

Art. 5.

Gli interessati, al fine di ottenere la corresponsione del contributo, debbono far pervenire al sindaco competente per territorio:

a) istanza in carta semplice;

b) copia dell'ordinanza di sgombero dell'appartamento danneggiato o di altro atto equipollente da cui risulti che l'abitazione è divenuta inagibile in conseguenza del sisma e che non è comunque abitata;

c) copia del contratto di locazione registrato, dal quale risulti la sistemazione autonoma, anche in coabitazione, in altro appartamento. Nel caso di sublocazione parziale, il conduttore dovrà allegare al contratto copia della comunicazione fatta al locatore ed indicante: le generalità del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani;

d) certificato storico anagrafico del nucleo familiare richiedente.

Art. 6.

I contratti di locazione o sublocazione sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo ex art. 9 legge n. 874/1980;

Art. 7.

Le ordinanze n. 89 e n. 136, rispettivamente del 12 gennaio 1981 e del 18 febbraio 1981, sono revocate a far tempo dal 30 marzo 1981, data di entrata in vigore della presente ordinanza, fatti salvi gli effetti dalle stesse prodotti.

Art. 8.

La corresponsione del contributo di cui alla presente ordinanza preclude il godimento di ogni altra forma di assistenza a carico del commissario straordinario.

Napoli, addì 26 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2728)

ORDINANZA 24 marzo 1981, n. **178.**

Esenzione dal pagamento della tassa di cui all'art. 92 del testo unico della finanza locale n. 1175 del 1931 per l'occupazione di aree pubbliche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato:

che al fine di dare sistemazione provvisoria a coloro che esercitano piccole attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, che, in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980 hanno avuto i locali danneggiati, è stata emessa l'ordinanza n. 79, in data 3 gennaio 1981, con la quale sono stati disposti contributi per la realizzazione di boxes metallici o in legno;

che con successive ordinanze numeri 96 e 97, entrambe in data 17 gennaio 1981, i presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata sono stati delegati ad adottare tutti gli interventi necessari per la ripresa dei predetti settori ed il reinsediamento delle aziende commerciali, mediante prefabbricati ed altri idonei ricoveri;

che la posa in opera di qualsivoglia manufatto idoneo allo scopo può avvenire anche su spazi ed aree pubbliche, oltreché nelle aree all'uopo individuate e, comunque, destinate ad insediamenti provvisori;

che le occupazioni di aree pubbliche, ai sensi dell'art. 192 del testo unico della finanza locale, decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soggette al pagamento della relativa tassa;

che il pagamento della tassa costituirebbe un ulteriore onere per le categorie già duramente colpite dal sisma, potendo, in alcuni casi, costituire un ostacolo alla ripresa dell'attività economica;

che ciò sarebbe in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, il quale, invece, mira alla ripresa delle attività produttive;

che si rende, pertanto, necessario ed opportuno esentare le predette categorie dal pagamento della tassa prevista dall'art. 192 del testo unico della finanza locale;

Visto il decreto-legge n. 776 del 26 novembre 1980, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

I soggetti residenti nei comuni delle regioni Campania e Basilicata, che siano stati danneggiati nella loro attività, direttamente o indirettamente, dal sisma del 23 novembre 1980, sono esentati dal pagamento della tassa prevista dall'art. 192 del testo unico della finanza locale n. 1175 del 14 settembre 1931 e successive modificazioni, ove occupino aree pubbliche per istallazione di qualsivoglia manufatto (banchi di vendita, chioschi, boxes e simili) necessario per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali (a posto fisso o ambulante) e terziarie in genere o per il reinsediamento delle aziende commerciali sia singole che associate, nonché dei servizi ad esse connessi.

Napoli, addì 24 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2729)

ORDINANZA 26 marzo 1981, n. **179.**

Autorizzazione al sindaco di Matera a requisire immobili I.A.C.P.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza telegrafica n. 28/0, in data 6 dicembre 1980, con la quale il sindaco di Matera è stato autorizzato ad avvalersi, nei limiti del proprio ambito territoriale, dei poteri di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, per requisire immobili di proprietà privata da adibire a precaria soluzione alloggiativa per i senzatetto di quella città;

Considerato che, non essendo stato possibile sistemare tutti i senzatetto in alloggi di proprietà privata, si è dovuto alloggiare 59 nuclei familiari in alberghi;

che, allo stato, si sono resi disponibili altri alloggi di proprietà privata, nonché alcuni alloggi ricadenti nella disponibilità del locale Istituto autonomo case popolari;

che mediante requisizione sia degli alloggi privati, sia di quelli I.A.C.P., sarebbe possibile assicurare una migliore soluzione alloggiativa alle predette 59 famiglie, sia pure sempre in via precaria;

che la sistemazione negli alloggi dei predetti nuclei familiari comporterebbe anche un notevole contenimento di spesa per questo commissariato;

che, al fine di consentire che tutti i nuclei familiari vengano spostati contemporaneamente dagli alberghi e sistemati negli alloggi così reperiti, si rende necessario autorizzare il sindaco di Matera a requisire anche gli alloggi I.A.C.P. resisi disponibili in quella città;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

L'autorizzazione concessa al sindaco di Matera con l'ordinanza telegrafica n. 28/0, in data 6 dicembre 1980, relativa alla requisizione di immobili di proprietà privata, è estesa anche agli immobili I.A.C.P. che in quella città si sono resi disponibili.

L'autorizzazione è finalizzata e limitata alla sistemazione di n. 59 nuclei familiari di senzatetto attualmente ospitati in alberghi locali.

Il sig. sindaco dovrà provvedere a tale adempimenti mediante propri provvedimenti, che dovranno essere trasmessi a questo commissariato.

Napoli, addì 26 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2730)

ORDINANZA 26 marzo 1981, n. **182.**

Istituzione commissione medico-legale per concessione contributi in favore dei conviventi superstiti di persone decedute a causa del sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 che prevede la concessione di contributi in favore dei conviventi superstiti delle persone decedute a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso;

Considerato che, in alcuni casi, sorgono delle perplessità in ordine alla possibile dipendenza del decesso dall'evento sismico, presupposto indispensabile per la corresponsione del beneficio di che trattasi;

Ritenuto che, al fine di accertare compiutamente il rapporto di causa ed effetto tra il terremoto ed il decesso per cui si chiede il contributo, si rende necessario procedere alla costituzione di una commissione medico-legale la cui presidenza può essere bene affidata all'avv. Felice Pagano, avvocato dello Stato, consulente di questo commissariato;

Ritenuto che della stessa possa farne parte un docente di medicina legale dell'Università di Napoli ed un colonnello medico dell'ospedale militare;

Viste le designazioni effettuate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

E' istituito presso il commissariato straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, una commissione medico-legale con i compiti di cui in premessa, composta dai signori:

1) avv. Felice Pagano, avvocato dello Stato, presidente;

2) prof. Pietro Zangani, direttore dell'istituto di medicina legale dell'Università di Napoli, componente;

3) col. medico Mario Chef, consulente radiologo dell'ospedale militare di Caserta, componente.

Disimpegnerà le mansioni di segretario della commissione di che trattasi il dott. Giuseppe Oneri, funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso questo commissariato.

Ai componenti ed al segretario della predetta commissione verrà corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza nella misura di L. 50.000 (cinquantamila) ciascuno.

Le relative spese graveranno sui fondi di questo commissariato.

Napoli, addì 26 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2731)

ORDINANZA 27 marzo 1981, n. 183.

Modificazione all'ordinanza commissariale 12 gennaio 1981, n. 85.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, con la quale, al fine di assicurare una soluzione alloggiativa, sia pure in via precaria, alle popolazioni della regione Campania e della provincia di Potenza della regione Basilicata rimaste senza tetto a causa del sisma del 23 novembre 1980, sono state sospese le procedure di assegnazione di alloggi realizzati a cura degli istituti autonomi per le case popolari ed è stato disposto il censimento degli alloggi di proprietà privata non utilizzati dai proprietari, né dati in locazione;

Considerato che all'art. 3 dell'ordinanza è stato previsto che all'assegnazione degli alloggi provvede una commissione composta da un magistrato, designato dal presidente del tribunale, che la presiede, dal presidente del locale I.A.C.P., dal direttore del C.O.P. e dal sindaco del comune dove sono ubicati gli alloggi o da un suo delegato;

che per quanto attiene alla provincia di Napoli, non essendo stato istituito il C.O.P., non è possibile far effettuare i lavori delle commissioni nella pienezza della sua composizione;

che appare opportuno sostituire il previsto direttore del C.O.P. con un funzionario designato dal prefetto;

Visto il decreto-legge n. 776 del 26 novembre 1980, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il secondo comma dell'art. 3 dell'ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, è sostituito dal seguente: « All'assegnazione temporanea degli alloggi provvederà una commissione composta da un magistrato, designato dal presidente del tribunale, che la presiede, dal presidente del locale I.A.C.P., da un funzionario di prefettura designato dal prefetto e dal sindaco del comune dove sono ubicati gli alloggi o da un suo delegato ».

La predetta disposizione si applica esclusivamente per la provincia di Napoli.

Napoli, addì 27 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2732)

ORDINANZA 28 marzo 1981, n 184.

Prezzi per i lavori di riparazione di edifici privati, pubblici e di culto danneggiati dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato che il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, nell'individuare ed elencare i comuni gravemente o particolarmente danneggiati dal sisma del novembre 1980, ha incluso taluni comuni della provincia di Foggia;

Vista l'ordinanza n. 162 del 20 marzo 1981, con la quale si è estesa ai comuni di cui sopra le provvidenze già concesse ai comuni delle regioni Basilicata e Campania;

Ritenuto che per l'esecuzione dei conseguenti lavori pubblici e di quelli finalizzati alla riattazione e riparazione degli edifici privati e pubblici in genere occorre fare riferimento, quanto ai prezzi, per il territorio dei suddetti comuni della provincia di Foggia, a quelli previsti dalla tariffa del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia;

Considerato che detto prezziario, esaminato favorevolmente nell'adunanza del 24 marzo 1981 dal comitato tecnico amministrativo presso quel provveditorato alle opere pubbliche, stabilisce i relativi prezzi per il secondo semestre 1980;

Con i poteri che gli derivano dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni altra vigente disposizione;

Dispone:

I prezzi unitari da applicare per i lavori di riparazione di edifici privati, pubblici e di culto, danneggiati dal sisma del novembre 1980 dei comuni della provincia di Foggia, sono quelli del prezziario esaminato, con parere favorevole del comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia, nella seduta del 24 marzo 1981, con le seguenti maggiorazioni che tengono conto anche della lievitazione dei costi a tutto il 28 marzo 1981:

a) maggiorazione del 25%, per l'articolazione e la frammentarietà dei singoli interventi;

b) maggiorazione del 35%, non cumulabile con quella precedente, quando i lavori vengono effettuati in immobili occupati;

c) maggiorazione del 50%, non cumulabile con le precedenti, negli interventi in edifici penitenziari per le ulteriori difficoltà e limitazione degli orari di lavoro imposti dalla particolare destinazione degli immobili.

Si precisa che tali maggiorazioni non sono cumulabili con quelle già previste nella nota introduttiva (« Avvertenza ») al prezziario suindicato.

Napoli, addì 28 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2733)

ORDINANZA 28 marzo 1981, n. 185.

Revoca e sostituzione delle ordinanze commissariali numeri 144 e 165 rispettivamente del 2 e 23 marzo 1981.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Viste le proprie ordinanze numeri 144 e 165, rispettivamente in data 2 marzo 1981 e 23 marzo 1981, con le quali è stato prorogato, prima al 31 marzo ed indi al 15 aprile 1981, il termine entro il quale può essere proposta l'istanza di contributo per la riattazione degli immobili lesionati dal sisma del 23 novembre 1980, ai sensi delle ordinanze numeri 80, 92 e 139, rispettivamente del 6 e 15 gennaio e 20 febbraio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, il quale, nell'individuare ed elencare i comuni gravemente o particolarmente danneggiati, ha incluso anche undici comuni della provincia di Foggia della regione Puglia;

Considerato.

che sono qui pervenuti quesiti circa la proroga stessa;

peraltro che per il comune di Napoli è emersa la necessità di tenere ferma la data del 31 marzo per la presentazione delle domande, in considerazione dell'esigenza di programmare in tempo utile i lavori da eseguire d'ufficio, i quali rivestono preminente interesse sociale;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di revocare le predette ordinanze ridisciplinando la proroga in termini più puntuali, anche al fine di adottare un provvedimento unitario;

Visto il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ritenuto di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Le ordinanze n. 144 e n. 165, rispettivamente in data 2 e 23 marzo 1981, sono revocate e sostituite dalla presente.

Il termine entro il quale i privati possono avanzare l'istanza di contributo di cui alle ordinanze numeri 80, 92 e 139, rispettivamente del 6 e 15 gennaio e 20 febbraio 1981, è fissato:

per la città di Napoli al 31 marzo 1981;

per la provincia di Foggia al 30 aprile 1981;

per la provincia di Napoli e le rimanenti zone terremotate al 15 aprile 1981.

Il termine per la presentazione della documentazione prevista ed elencata nell'istanza predetta è fissato:

per la provincia di Foggia al 30 aprile 1981;

per tutte le altre zone terremotate al 15 aprile 1981.

Napoli, addì 28 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2734)

ORDINANZA 31 marzo 1981, n. **188.**

Norme concernenti i contratti di appalto ed esecuzione dei lavori.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista l'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale sono state date disposizioni per l'attuazione del reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa dei sismi del novembre 1980 mediante concessione ai comuni interessati, i quali curano, pertanto, la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria;

Considerato che ai fini della determinazione della congruenza dei prezzi il comitato tecnico consultivo, con voto 11 febbraio 1981, n. 135, ha dato parere che possa farsi applicazione dai tariffari editi dai provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata maggiorati, rispettivamente, del 20% e del 15%;

che per effetto di quanto sopra ed al fine di semplificare anche la redazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione possa prescindersi dalla redazione delle analisi dei prezzi unitari;

che nell'occasione, appare indispensabile dare norme semplificative per il perfezionamento dei contratti d'appalto e per l'esecuzione dei lavori;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Pei progetti delle opere di cui constano le urbanizzazioni primarie degli insediamenti provvisori, alla determinazione della congruità dei prezzi unitari si provvede mediante l'esclusiva acquisizione del parere del comitato tecnico consultivo e si prescinde dalla redazione delle analisi.

Art. 2.

Ove l'appaltatore non accetti i prezzi determinati ai sensi dell'articolo precedente presenterà agli uffici speciali regionali motivata domanda, eventualmente corredata delle analisi dei prezzi che non ritenga di poter accettare.

Sulla domanda dell'appaltatore, nelle successive settantadue ore, si pronuncia il provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, in caso di persistente diversità di vedute, indica al commissario straordinario l'impresa che accetta di eseguire i lavori ai prezzi che egli stesso ha giudicato congrui. Ove lo ritenga, entro lo stesso termine, il provveditore potrà consultare il capo dell'ufficio tecnico o il capo dell'ufficio del genio civile del capoluogo regionale e sentire un rappresentante dell'A.N.C.E. del capoluogo della provincia dove si eseguono i lavori.

Art. 3.

A seguito del parere favorevole del comitato tecnico consultivo e nelle more del perfezionamento delle concessioni definitive l'ufficio speciale regionale competente può ordinare all'impresa l'esecuzione di tutti quei lavori pei quali sussista o sia intervenuto l'accordo sui prezzi.

Napoli, addì 31 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2735)

ORDINANZA 26 marzo 1981, n. **193.**

Autorizzazione temporanea al sindaco di Avellino a derogare la vigente normativa urbanistica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio provvedimento telegrafico n. 1791, datato 17 dicembre 1980, con il quale, al fine di consentire, nella città di Avellino, l'immediata ripresa dell'attività degli esercizi pubblici commerciali ed artigianali colpiti in toto o in parte dal sisma del 23 novembre 1980, è stata consentita, in deroga alle vigenti disposizioni, l'occupazione temporanea di aree pubbliche comunali e, con motivate ordinanze, anche quelle private al fine di installarvi strutture provvisorie occorrenti al ripristino delle predette attività;

Vista la nota n. 4480, in data 28 febbraio 1981, con la quale il prefetto di Avellino ha rappresentato che il sindaco di quel comune ha manifestato l'esigenza che venga autorizzata, in deroga alle vigenti prescrizioni urbanistiche, anche l'installazione di boxes o di prefabbricati sui terreni dei privati artigiani o commercianti istanti, per una durata limitata e senza pagamento di oneri di urbanizzazione, al fine di consentire la ripresa delle anzidette attività commerciali;

Ritenuto che la richiesta formulata dal sindaco del comune di Avellino possa trovare accoglimento in quanto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, uno dei compiti del commissario è quello di favorire la ripresa economica dei territori danneggiati;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il sindaco del comune di Avellino è autorizzato a consentire per il tempo massimo di anni uno, in deroga alla vigente normativa urbanistica, che, per lo svolgimento di attività com-

merciali ed artigianali, siano installati boxes o prefabbricati smontabili su aree pubbliche comunali, private o su terreni di proprietà dei commercianti o artigiani richiedenti.

I manufatti installandi: *a*) dovranno avere una superficie non superiore a quella dell'originario locale rimasto inagibile a causa del sisma del 23 novembre 1980; *b*) dovranno essere strutture facilmente rimuovibili, così come previsto nel tele n. 0390 del 19 febbraio 1981, non comportanti opere di urbanizzazione; *c*) dovranno essere rimossi a cura degli interessati o, in caso di loro inerzia, a cura del comune, allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata concessa l'autorizzazione.

In proposito dovrà essere adottata apposita delibera da parte della giunta municipale, contenente le anzidette prescrizioni. Queste ultime dovranno, indi, essere asseverate dagli interessati mediante apposito atto d'obbligo.

Napoli, addì 26 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2736)

ORDINANZA 9 aprile 1981, n. **197**.

Proroga al 31 maggio 1981 del termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza 17 gennaio 1981, n. 97.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 97 in data 17 gennaio 1981, con la quale sono state delegate al presidente della giunta regionale della Basilicata le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato;

Considerato che l'azione che l'amministrazione regionale deve attuare in esecuzione della delega attribuita è rivolta in particolare al reinsediamento delle aziende commerciali ed artigiane, sia singole che associate, nonché dei servizi ad esse connessi, mediante la fornitura e la messa in opera di prefabbricati o altri idonei ricoveri;

Ritenuto che le aree di impianto di detti prefabbricati debbono essere urbanizzate;

Considerato che appare necessario determinare l'intervento finanziario del commissario straordinario del Governo per l'esecuzione delle relative opere;

Ritenuto che per la completa attuazione degli interventi rivolti alla ripresa dei settori commercio ed artigianato è opportuno, altresì, prorogare il termine di scadenza della delega;

Dispone:

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 97 in data 17 gennaio 1981 è prorogato fino al 31 maggio 1981.

L'amministrazione regionale della Basilicata, alla quale, con la citata ordinanza n. 97 è stato attribuito, tra l'altro, il compito di assicurare il reinsediamento delle aziende commerciali e artigianali, sia singole che associate, nonché dei servizi ad esse connessi, mediante la fornitura e la messa in opera di prefabbricati o altri idonei ricoveri, è incaricata di provvedere all'urbanizzazione delle relative aree di impianto, quando queste siano ubicate al di fuori degli insediamenti provvisori di cui all'ordinanza n. 69 in data 29 dicembre 1980.

Per l'esecuzione delle opere anzidette, viene accreditata alla regione Basilicata, l'ulteriore somma di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il presidente della giunta regionale della Basilicata produrrà entro il 30 giugno p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, sulla contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 9 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2737)

ORDINANZA 9 aprile 1981, n. **198**.

Incarico ai provveditori regionali alle opere pubbliche della Basilicata, Campania e Puglia a curare adempimenti organizzativi, tecnici ed amministrativi concernenti la riattazione di immobili.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto che:

sono in corso i lavori di riattazione delle abitazioni e degli edifici vari previsti dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

sono altresì in vista o in corso di esame richieste di contributi per opere urgenti di riattazione di strutture e di attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e di riattazione di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico;

sono in fase di definizione interventi interessanti la attività scolastica ed altri concernenti il patrimonio degli istituti autonomi per le case popolari, compresi quelli già riscattati dagli assegnatari;

Ritenuto di dover predisporre per il coordinato sollecito svolgimento degli interventi di cui trattasi e di avvalersi della competenza professionale ed istituzionale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania, Basilicata e Puglia;

Con i poteri conferitigli dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

Dispone:

1) I provveditori regionali alle opere pubbliche della Basilicata, della Campania e della Puglia sono delegati a curare con le strutture esistenti dei rispettivi provveditorati, ove possibile, nonché con il personale, anche appositamente assunto, che potrà essere posto a loro disposizione dal commissario straordinario, dal Ministero dei lavori pubblici e da altri enti, gli adempimenti organizzativi, tecnici ed amministrativi appresso indicati, al fine di concorrere al sollecito buon fine del programma di riattazione — da parte dei privati interessati o dei sindaci — del patrimonio edilizio riattabile ai sensi dell'ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle strutture ospedaliere suscettibili degli interventi previsti dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

2) Al fine di cui al punto precedente, i provveditori citati organizzeranno in primo luogo, un servizio ispettivo e consultivo la cui attività dovrà consentire:

di chiarire alle amministrazioni comunali, alle commissioni tecniche comunali di cui all'art. 3 della citata legge n. 874, agli uffici tecnici comunali, la normativa che disciplina la riattazione degli edifici;

di stimolare, con propri provvedimenti, la coordinata e sollecita attuazione, da parte delle amministrazioni comunali, delle commissioni tecniche comunali e degli uffici tecnici comunali degli adempimenti di rispettiva competenza.

3) I provveditori provvederanno, altresì:

a verificare che i comuni, quando eseguano d'ufficio i lavori di riattazione, rispettino le norme di cui alle disposizioni citate specie per quanto riguarda le categorie dei lavori ed i relativi prezzi di applicazione;

ad effettuare anche verifiche, a campione, sui lavori di riattazione effettuati dai privati;

ad attivarsi come previsto al punto precedente, in quanto applicabile, anche nei casi di interventi di riattazione di edifici pubblici od adibiti a servizi pubblici, rimanendo ferme ed immutate le procedure concernenti l'edilizia demaniale e di culto;

ad esaminare le perizie di riattazione delle strutture sanitarie ed ospedaliere, riferendo al commissario con propria relazione sulla natura dei lavori previsti e sul costo, ai fini della valutazione dell'eventuale contributo da accordare.

4) Con successiva ordinanza saranno impartite disposizioni per quel che concerne gli interventi degli istituti autonomi per le case popolari e l'edilizia scolastica, i cui settori formano oggetto di specifiche deleghe, nonché relativamente al collaudo delle opere dove, per l'entità degli interventi, risulterà opportuno prescriverlo, in luogo del certificato di regolare esecuzione.

5) Per l'assolvimento dei servizi di cui alla presente, i provveditori:

opereranno, senza bisogno di ricorrere, di norma, al parere degli organi consultivi, con le strutture dei propri uffici, e con l'impiego del già citato personale e cureranno di puntualizzare, ove occorra, con propria ordinanza interna, il regolamento del personale a disposizione;

manterranno contatti, ai fini dei servizi previsti dalla presente ordinanza, con il servizio tecnico ispettivo, di questo commissariato;

prenderanno, in genere, ogni opportuna iniziativa per lo svolgimento dei servizio e, nel tenere informato il commissario straordinario dell'andamento dei servizi, proporranno eventuali specifici provvedimenti di cui si avvertisse l'utilità.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, addì 9 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2738)

ORDINANZA 9 aprile 1981, n. **200.**
Costituzione del servizio tecnico ispettivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato:

che con ordinanza n. 69, in data 29 dicembre 1980, sono stati tra l'altro, costituiti, con sede in Napoli e Potenza, gli uffici speciali regionali per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate dal sisma del 23 novembre 1980;

che all'art. 6 dell'ordinanza è stata prevista la costituzione, in seno agli uffici del commissariato, di un servizio tecnico ispettivo, diretto da un vice commissario straordinario tecnico, al fine di invigilare sull'attività dei predetti uffici speciali e di assolvere alle funzioni che il regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, assegna agli ispettori del compartimento;

che, si rende necessario, al fine di dare avvio all'attività di vigilanza sugli uffici speciali, procedere alla istituzione del citato servizio ispettivo con a capo il vice commissario tecnico, prefetto dott. ing. Alessandro Giomi;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

E' costituito, in seno agli uffici di questo commissariato, per le finalità di cui in premessa, un servizio tecnico ispettivo, posto alle dipendenze del vice commissario straordinario tecnico prefetto dott. ing. Alessandro Giomi, il quale assolve anche le funzioni di consulente tecnico di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 69/80.

Il servizio tecnico ispettivo è così composto:

Capo gruppo:

generale di divisione Guido Viel.

Organizzazione e coordinamento:

generale di divisione Vittorio Bonanni-Caione;

generale di brigata Fabrizio Antonelli;

magg. gen. Ruggero Sardaro;

C.A. Bruto Garampi;

C.V. Mario Calecchia.

Ispettori tecnici:

generale di brigata Claudio Vianello;

generale di brigata Enzo Paoletti;

generale di brigata Nicola Nasetta;

C.A. Francesco Parodi;

C.A. Mario Ferraris;

C.A. Saro Pintus;

colonnello Ettore Betti;

colonnello Ennio Acchiardi;

colonnello Giuseppe Mastrobuono;

colonnello Alfredo Simonetti;

colonnello Luigi D'Antonio;

colonnello Gerardo Vairano.

Ispettori tecnico-amministrativi:

generale di brigata Mario Forcellinis;

Vincenzo Storchi;

ing Onofrio De Paola;

geom. Nicola Trombetta;

Salvatore Persico;

architetto Giorgio Mitrotta.

Napoli, addì 9 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2739)

ORDINANZA 12 aprile 1981, n. **203.**
Autorizzazione agli istituti autonomi per le case popolari della Campania e della Basilicata ad eseguire opere di riattazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio provvedimento n. 104, in data 24 gennaio 1981, con il quale gli istituti autonomi per le case popolari della Campania e della Basilicata sono stati autorizzati ad eseguire le opere di riattazione delle abitazioni di proprietà degli stessi o, comunque, da essi gestite, lievemente danneggiate dal terremoto del 23 novembre 1980, ai sensi dell'art. 3 (lettera *d*) della legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

Ritenuta la necessità, al fine di accelerare l'esecuzione dei lavori di riattazione di che trattasi, di consentire che sui relativi progetti venga apposto il visto della commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, in luogo di quello della commissione tecnica comunale di cui all'art. 3, ottavo comma, della citata legge n. 874;

Vista la legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga alla normativa vigente;

Dispone:

Gli istituti autonomi per le case popolari delle regioni Campania e Basilicata sono autorizzati ad eseguire le opere di riattazione delle abitazioni, nella disponibilità degli stessi, lievemente danneggiate dal terremoto del novembre 1980, purché sui relativi progetti venga apposto il visto della commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, in luogo di quello della commissione tecnica comunale di cui all'art. 3 (ottavo comma) della predetta legge numero 874.

Napoli, addì 12 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2740)

ORDINANZA 14 aprile 1981, n. **206.**

Modifica ordinanza commissariale 28 dicembre 1980, n. 69.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 69 in data 29 dicembre 1980 concernente il reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa del sisma del novembre 1980 mediante la realizzazione di alloggi provvisori;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della predetta ordinanza con cui è stato disposto che all'acquisizione delle aree provvede il capo dell'ufficio speciale regionale;

Considerato che allo scopo di rendere più spedito il procedimento volto ad acquisire le aree per il collocamento degli insediamenti provvisori si rende necessario delegare i sindaci ad occupare gli immobili di cui trattasi;

Viste le leggi n. 874 e n. 875 del 22 dicembre 1980, n. 2359 del 25 giugno 1865, e successive modifiche, ed in deroga ad ogni norma contraria vigente;

Decreta:

L'ultimo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980 è modificato nel senso che i sindaci dei comuni delle regioni Campania e Basilicata sono delegati a disporre l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per gli insediamenti provvisori.

I termini di notifica di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono ridotti a giorni tre.

In caso di inerzia, all'emissione del decreto di occupazione in parola provvederà il commissariato straordinario.

Napoli, addì 14 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2741)

ORDINANZA 15 aprile 1981, n. **213.**

Proroga al 31 dicembre 1981 dei termini di perenzione dei finanziamenti agli enti locali ed ospedalieri previsti dall'art. 72 della legge regionale della Campania 27 luglio 1978, n. 20.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la nota n. 6020 Gab. del 2 aprile 1981 con la quale il presidente della giunta regionale della Campania rappresenta l'opportunità che questo commissariato straordinario proroghi al 31 dicembre 1981 i termini di perenzione dei finanziamenti regionali assegnati agli enti locali e ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni disastrati o gravemente danneggiati, indicati negli elenchi *A* e *B* di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19;

Considerato che numerosi comuni, provincie ed enti ospedalieri, titolari dei finanziamenti in parola, hanno prodotto intempestivamente alla regione Campania la necessaria documentazione di spesa per la erogazione del finanziamento ottenuto, attribuendo il ritardo alle conseguenze del sisma del novembre 1980;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta;

Con i poteri che gli derivano dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, nel testo modificato con legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

I termini di perenzione previsti dall'art. 72 della legge regionale della Campania 27 luglio 1978, n. 20, scaduti al 31 dicembre 1980, dei finanziamenti assegnati dalla regione Campania ad enti locali ed ospedalieri ricadenti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati negli elenchi *A* e *B* di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, sono prorogati al 31 dicembre 1981.

Napoli, addì 15 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2742)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651081/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.